



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

(T.A.S.I.)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30.06.2014**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 – Istituzione della TASI
- Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI
- Art. 4 – Base imponibile della TASI
- Art. 5 - Aliquote della TASI
- Art. 6 – Soggetto attivo del tributo
- Art. 7 – Soggetto passivo del tributo
- Art. 8 – Decorrenza della TASI
- Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune
- Art. 10 - Esenzioni
- Art. 11 – Esclusioni, riduzioni e agevolazioni
- Art. 12 - Dichiarazione
- Art. 13 – Riscossione
- Art. 14 – Modalità di versamento
- Art. 15 – Funzionario responsabile
- Art. 16 – Accertamento
- Art. 17 – Attività di controllo
- Art. 18 – Riscossione coattiva
- Art. 19 – Normativa di rinvio
- Art. 20 – Efficacia del Regolamento

Art. 1
Oggetto e scopo del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Loano, del Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, c. 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, una delle componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.

Art. 2
Istituzione della T.A.S.I.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la T.A.S.I., a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, comma 669 e successivi della L. n. 147/2013 e s.m.i. e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria, sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

Art. 3
Presupposto impositivo della T.A.S.I.

Il presupposto impositivo della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'I.M.U.
La T.A.S.I. non si applica ai terreni agricoli.

Art. 4
Base imponibile della T.A.S.I.

La base imponibile della T.A.S.I. è quella prevista per l'applicazione dell'I.M.U., da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.

Art. 5
Aliquote della T.A.S.I.

L'aliquota di base della T.A.S.I. è pari all'1 per mille, che il Comune, con deliberazione consiliare, può ridurre fino all'azzeramento.

Il Comune, per l'anno 2014, può aumentare l'aliquota fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille.

Sempre per l'anno 2014, è attribuita al Comune la possibilità di elevare l'aliquota T.A.S.I. di un ulteriore 0,8 per mille.

Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della T.A.S.I., in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con

possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 6

Soggetto attivo del tributo

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7

Soggetto passivo del tributo

La T.A.S.I. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della T.A.S.I. posta a carico dell'occupante è definita nella misura del **10%** dell'ammontare complessivo del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la T.A.S.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della T.A.S.I. dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8

Decorrenza della T.A.S.I.

La T.A.S.I. è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purchè opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 9

Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

Il gettito della T.A.S.I. è destinato alla copertura dei costi di esercizio dei servizi comunali indivisibili, tra quelli così individuati:

- a) illuminazione stradale pubblica: corrispettivi pagati a terzi per la fornitura dell'energia e per la manutenzione ordinaria degli impianti;
- b) servizi cimiteriali: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);
- c) manutenzione stradale e del verde pubblico: corrispettivi pagati a terzi per la manutenzione ordinaria;
- d) servizio di protezione civile: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);
- e) tutela del patrimonio comunale: tutti i costi ordinari di gestione degli immobili ed aree di proprietà dell'Ente (eventuale personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi).

I servizi, tra quelli sopra elencati, ed i correlati costi da coprire con la TASI relativa a ciascun anno sono indicati nel bilancio di previsione del Comune relativo all'anno medesimo.

La copertura della percentuale dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili eventualmente non coperti dal gettito della T.A.S.I. è assicurata attraverso il ricorso a risorse comunali diverse dai proventi della T.A.S.I. medesima.

Art. 10

Esenzioni

Sono esenti dal versamento della T.A.S.I.:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i.;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 9 della Costituzione e loro pertinenze;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della L. 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Art. 11
Esclusioni, riduzioni e agevolazioni

Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della T.A.S.I., l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.

Art. 12
Dichiarazione

Le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'I.M.U. si applicano ai fini della dichiarazione relativa alla T.A.S.I.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 13
Riscossione

La riscossione della T.A.S.I. è effettuata direttamente dal Comune.

Art. 14
Modalità di versamento

In deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997,

nonché tramite apposito bollettino di c/c postale approvato con decreto del ministero dell'economia 23 maggio 2014.

La T.A.S.I. è versata in via autonoma mediante autoliquidazione da parte di ogni soggetto passivo.

Il versamento della T.A.S.I. è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, c. 3, del D.Lgs. n. 23/2011, rimanendo salva la facoltà del contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, ferme restando le proroghe al termine di versamento operate con provvedimenti statali per il primo anno di vigenza del tributo.

Il versamento della prima rata della T.A.S.I. è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

L'importo minimo dovuto ai fini della T.A.S.I. è pari ad Euro 5,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della T.A.S.I. in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Ai sensi dell'art. 1, c. 166 della L. n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 15

Funzionario responsabile

Con deliberazione della Giunta comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono conferiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della T.A.S.I., compresi quelli di sottoscrivere le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, di apporre il visto di esecutività sugli eventuali ruoli e di disporre gli sgravi ed i rimborsi.

Art. 16

Accertamento

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata ed il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

Sulle somme dovute a titolo di T.A.S.I. in conseguenza delle violazioni sanabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e dei dati contenuti nelle dichiarazioni, il funzionario responsabile può procedere con le modalità di cui al c. 693 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 con applicazione delle sanzioni di cui al successivo c. 698.

Art. 17

Attività di controllo

L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tributi.

Art. 18

Riscossione coattiva

In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal tit. II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili, ovvero affidata a terzi nei modi di legge.

Art. 19

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. n. 147/2013 e s.m.i., ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 20

Efficacia del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.